



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

Determinazione Dirigenziale	
N. 57/ 404	di data 04/10/22

Oggetto: L.P. 07.11.2005 N. 15 E SUO REGOLAMENTO D'ESECUZIONE. GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI ALDENO, CIMONE E GARNIGA TERME. REVOCA LOCAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE 15.07.2022 N. 57/288.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che la legge provinciale 7 novembre 2005 n. 15, all'articolo 1 comma 1, indica gli enti locali quali soggetti preposti ad attuare la politica provinciale della casa;

visto il Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15) approvato con D.P.P. n. 17-75/Leg. di data 12.12.2011 e s. m. e i.;

richiamato il Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 146 di data 30 dicembre 2011 con il quale sono state trasferite ai Comuni del Territorio Val d'Adige, ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3/2006 di riforma istituzionale, anche le funzioni amministrative relative all'edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata, con obbligo di gestione associata;

vista la Convenzione stipulata in data 27 settembre 2011 tra i Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme per la gestione in forma associata delle funzioni amministrative e dei servizi svolti nell'ambito dei Comuni medesimi con la quale è stata attribuita al Comune di Trento la competenza della gestione associata;

richiamato il Protocollo operativo n. 2012/5371 in materia di edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata sottoscritto in data 19 gennaio 2012 dai Sindaci dei Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme;

vista la deliberazione della Giunta comunale di data 14.03.2022 n. 56 con la quale sono stati approvati i criteri per l'applicazione della L.P. 15/2005 e del Regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 17-75/Leg. di data 12.12.2011 e s. m. e i.;

richiamata la determinazione dirigenziale di data 31.12.2020 n. 16/655 punto 2) con cui è stata autorizzata I.T.E.A. S.p.A a stipulare con il soggetto di cui all'Allegato 1, soggetto a privacy che, firmato dalla Dirigente, forma parte integrante del presente provvedimento, un contratto di locazione ai sensi della L.P. 15/2005 per l'alloggio identificato con il codice 43101103;

richiamata la determinazione di data 15.07.2022 n. 57/288 con cui è stata disposta la revoca della sopracitata determinazione di autorizzazione alla locazione, punto 2), ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 comma 3 lett. c) della L.P. 15/2005 (gravi violazioni delle disposizioni contrattuali)

vista la nota di I.T.E.A. S.p.A., pervenuta in data 04.08.2022 nostro prot. n. 217913, con la quale la Società ha comunicato, trasmettendo altresì copia degli accertamenti effettuati, che il soggetto di cui all'Allegato 1, nucleo monopersonale, ha abbandonato l'alloggio senza aver domandato preventiva autorizzazione alla Società e chiede conseguentemente all'Amministrazione

pagina 1/4

Sede legale: via Belenzani, 19 - 38122 – TRENTO codice fiscale e partita IVA: 00355870221 tel. 0461/884111

comunale l'avvio del procedimento di revoca ai sensi dell'art. 9 comma 3 lett. d) bis punto 1 della L.P. 15/2005 (mancata occupazione dell'alloggio per un periodo continuativo di almeno 60 giorni senza autorizzazione di I.T.E.A. S.p.A e negli altri casi previsti dal regolamento di esecuzione);

vista la nota di data 05.08.2022 prot. n. 219455 con la quale il Progetto politiche abitative ha provveduto a notificare al soggetto di cui all'Allegato 1 l'avvio del procedimento di revoca dell'alloggio

preso atto che, avverso le contestazioni esposte nella citata nota di avvio del procedimento di revoca, non sono pervenute controdeduzioni da parte del nucleo familiare interessato, nei termini previsti;

ritenuto necessario, alla luce di quanto esposto e della documentazione agli atti, procedere con l'adozione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione alla locazione disposta a favore del soggetto di cui all'Allegato 1;

richiamato l'art. 5, comma 5 ter, della L.P. 15/2005 secondo il quale il provvedimento di revoca previsto dall'art. 9 comma 3 comporta la risoluzione di diritto del contratto di locazione; il provvedimento di revoca fissa il termine per il rilascio dell'alloggio e costituisce, ai sensi dell'art. 16, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972 n. 1035 (Norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), titolo esecutivo nei confronti del titolare del contratto di locazione e di chiunque occupi l'alloggio;

atteso che, con la già citata deliberazione della Giunta comunale di data 14.03.2022 n. 56, con la quale si sono approvati i Criteri per l'applicazione della L.P. 15/2005 e del Regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 17-75/Leg., è stato stabilito, nel caso in cui l'abbandono dell'alloggio pubblico riguardi tutto il nucleo familiare, il termine di un mese per la restituzione dell'alloggio medesimo, decorrente dalla data di adozione del provvedimento di revoca della locazione;

ritenuto pertanto di fissare in un mese dall'adozione del presente provvedimento il termine di rilascio dell'immobile per la fattispecie prevista dall'art. 9 comma 3 lettera d) bis punto 1 della L.P. 15/2005, oggetto della presente contestazione;

richiamato l'art. 25 del "Regolamento" il quale prevede che, fatto salvo quanto diversamente disposto nel regolamento medesimo, dalla mensilità successiva alla data di adozione dei provvedimenti di revoca e fino alla mensilità di scadenza del termine fissato per il rilascio dell'alloggio, il nucleo familiare sia tenuto, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 ter, lettera a), della legge, a corrispondere un importo mensile pari al canone di mercato di cui all'art. 22;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- la L.P. 16.06.2006 n. 3 e s.m. e i.;
- la L.P. 07.11.2005 n. 15 e s.m. e i.;
- il Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15) approvato con D.P.P. n. 17-75/Leg. di data 12.12.2011 e s. m. e i.;
- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;

dato atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile di cui all'art. 25 del Regolamento controlli interni, approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

rilevato infatti che l'oggetto del presente atto è relativo ad alloggi di edilizia abitativa pubblica di proprietà di I.T.E.A. S.p.A.;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022 - 2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale n. 104/2020/05 del 30.12.2020, prot. n. C_378/S005/306651, di conferimento della responsabilità dirigenziale nonché della direzione del Progetto Politiche abitative;

d e t e r m i n a

1. di integrare le motivazioni della determinazione dirigenziale di data 15.07.2022 n. 57/288 con cui è stata revocata la determinazione dirigenziale di data di data 31.12.2020 n. 16/655, punto 2), di autorizzazione a I.T.E.A. S.p.A a stipulare con il soggetto di cui all'Allegato 1, soggetto a privacy che, firmato dalla Dirigente, forma parte integrante del presente provvedimento, un contratto di locazione ai sensi della L.P. 15/2005;
2. di dare atto che il termine per la restituzione dell'alloggio a I.T.E.A. S.p.A. previsto per la revoca adottata ai sensi dell'art. 9 – comma 3 – lettera d) bis, punto 1), è stabilito in 30 giorni dalla data di adozione del provvedimento;
3. di confermare il termine di rilascio dell'alloggio già stabilito con determinazione dirigenziale di data 15.07.2022 n. 57/288, per le fattispecie ivi contestate (art. 9 comma 3 lett. c) della L.P. 15/2005);
4. di dare atto, stante il perfezionamento del proprio precedente provvedimento, che I.T.E.A. S.p.A può dare esecuzione alla revoca disposta con determinazione di data 15.07.2022 n. 57/288, per le fattispecie prevista alla lettera c) del comma 3 dell'art. 9 della L.P. 15/2005 (gravi violazioni delle condizioni contrattuali), dovendo il nuovo termine di cui alla presente determinazione venire in considerazione solo in ipotesi di sospensione o revoca dell'originario provvedimento;
5. di dare atto che il presente provvedimento costituisce, ai sensi dell'art. 16, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972 n. 1035 (Norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), titolo esecutivo nei confronti del titolare del contratto di locazione e di chiunque occupi l'alloggio;
6. di dare atto che, avverso la presente determinazione di revoca adottata a seguito dell'accertata violazione delle condizioni del rapporto di locazione illustrate in premessa, è ammessa impugnazione davanti al Giudice Ordinario presso il foro di Trento;
7. di dare atto che, per le questioni che esulano dalla violazione delle norme del contratto di locazione, avverso la determinazione di revoca è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, sezione di Trento, entro 60 giorni dalla data di notifica della presente determinazione all'interessato;
8. di dare atto che, in alternativa al ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica della presente determinazione all'interessato.

Allegati in formato elettronico

pagina 3/4

//
ALLEGATO 1

Allegati in formato cartaceo
//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Cristina Degasperi

Trento, addì 04/10/22